

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze;
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure equivalenti, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d’azzardo - con il rischio non solo di creare pericolose forme di dipendenza in fasce a rischio come i minori, ma anche di favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche nel caso in cui siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell’ordine pubblico, che gli stessi Trattati europei ritengono possano consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all’importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di “azzardo”. Si tratta, in proposito, dei giochi in cui la vincita non dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest’ultimo divieto dipende, secondo l’argomentazione delle Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente “d’azzardo”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all’ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all’Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest’ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di legge. Tali procedure, pur applicate anche al prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l’importatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite all’ingresso del prodotto estero nel mercato nazionale: infatti, l’impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), deve dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto per il superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi ha già eliminato l’obbligo, per l’impresa estera importatrice, di dotarsi di una sede secondaria in Italia.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 260 del TFUE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/11/2010, causa C- 47/09, con la quale la Corte di Giustizia dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalle Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, si dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che il consumatore dovrà essere edotto dell'impiego di tali sostanze attraverso l'inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. Peraltro, tale Direttiva è finalizzata a stabilire che, in tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato siano le medesime, senza possibilità che i singoli Paesi introducano, per il loro prodotto nazionale, denominazioni diverse rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Per converso, il legislatore italiano ha previsto, all'art. 28, co 1, della Legge 1/3/2002, n. 39, che laddove il prodotto di cioccolato non contenga in assoluto grassi vegetali diversi dal burro di cacao, nemmeno nella percentuale del 5%, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano avrebbe sicuramente il potere di tutelare il consumatore, rendendolo avvertito che il prodotto cioccolatiero è totalmente privo di grassi diversi dal cacao, ma non potrebbe perseguire tale scopo creando, al riguardo, “denominazioni di vendita” non previste dalla legislazione UE. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di “cioccolato puro”, il consumatore potrebbe assumere il convincimento, che la Commissione ritiene erroneo, che il prodotto così denominato sia superiore in qualità, in quanto definito “puro”, a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%. Ne deriverebbe, pertanto, per le imprese cioccolatiere italiane, una posizione di vantaggio competitivo – che le Autorità europee ritengono non giustificato - rispetto alle analoghe imprese di altri Stati membri.

Stato della Procedura

Il 25/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE. Le Autorità italiane hanno superato le obiezioni della Commissione mediante la previsione contenuta nell'art. 17 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010), pubblicata il 2/2/2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In base a dette disposizioni, le scorte di denominazioni di vendita contestate dalla Corte UE dovranno essere smaltite entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, il 26 aprile 2012 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Circolazione delle Persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 1 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva l’incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l’ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell’art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest’ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata”. Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l’elemento della “stabile relazione” venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l’art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta “stabile relazione”: infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell’altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la “stabile relazione”, ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell’Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall’altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un’ulteriore restrizione, non prevista dalla normativa europea, dei mezzi di prova ammissibili, è ravvisabile circa la fattispecie dell’ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all’uopo di prove indicate, genericamente, come “altre”. Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall’ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un’altra censura riguarda l’attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l’ingresso ed il soggiorno purché dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche “sufficienti”. Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l’adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****“Riconoscimento da parte dell’Italia di qualifiche professionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il “riconoscimento” delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in ordine alla “libertà” dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l’area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell’ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell’italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l’oggetto dell’insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purché in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l’una presso l’Università per stranieri di Perugia, l’altra presso l’Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l’adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione “standard” del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell’italiano, necessari all’acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell’italiano viene considerata requisito preliminare al “riconoscimento”, laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4130- ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni all’attività di consulenti del lavoro”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi in tutta l’area dell’Unione stessa. Si porrebbero in contrasto, con tale normativa unionale, le disposizioni di diritto interno italiano concernenti i CED, ovvero i “Centri di Elaborazione Dati” specializzati nell’elaborazione e nella stampa dei “cedolini paga” della retribuzione, che le imprese rilasciano ai loro lavoratori dipendenti. Infatti, la normativa nazionale italiana - segnatamente la Legge 11 gennaio 1979 n. 12 - richiede, stante l’asserita complessità dell’attività risultante nell’elaborazione del cedolino, che i medesimi CED vengano necessariamente assistiti almeno da un “consulente del lavoro”. La presenza di tale professionista si imporrebbe, in base alle argomentazioni presentate dalle Autorità italiane, in ragione del fatto per cui l’elaborazione del cedolino non rappresenterebbe un’attività puramente meccanica di combinazione dei dati già forniti dal datore di lavoro, ma richiederebbe un apporto intellettuale rilevante, necessario all’esatta comprensione del quadro normativo italiano in materia di lavoro. Viceversa, la Commissione sostiene che l’attività dei CED si risolverebbe in una automatica elaborazione di elementi già preconfezionati dal datore di lavoro, di talchè l’assistenza del consulente del lavoro si rivelerebbe superflua. La Commissione aggiunge, inoltre, che la richiesta della presenza del consulente del lavoro, fondata sulla pretesa complessità dell’attività posta in essere dai CED, non sarebbe congrua con altre disposizioni nazionali. Infatti queste ultime, anche nel caso in cui il cedolino venisse elaborato da un CED, porrebbe la responsabilità della sua corretta compilazione solo a carico del datore di lavoro. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno replicato che la Commissione è verosimilmente incorsa in un’erronea interpretazione della disciplina interna vigente: hanno infatti fatto presente che, nel caso di elaborazione del cedolino da parte di un CED, sussiste a carico di quest’ultimo, anche se cumulatamente con l’imprenditore, la responsabilità per l’attività espletata. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la normativa italiana che impone ad un CED – ai fini dell’elaborazione e della stampa del “cedolino paga” - di valersi della cooperazione di un consulente del lavoro, introduce per l’impresa straniera che voglia offrire in Italia le stesse prestazioni, senza trasferirvi un centro organizzativo stabile (esercizio della “libera prestazione dei servizi” senza stabilimento di impresa), un costo aggiuntivo rispetto a quello cui andrebbero incontro le imprese italiane. La normativa nazionale italiana, pertanto, introdurrebbe un trattamento deteriore nei confronti dell’impresa straniera, non in via diretta ma indiretta, in quanto, pur prevedendo un regime uniforme sia per gli operatori interni che per quelli transfrontalieri, di fatto finirebbe per rendere questi ultimi meno competitivi (in quanto soggetti a costi maggiori) rispetto ai primi. Quindi, gli operatori di altri Stati UE sarebbero meno liberi, rispetto a quelli italiani, di espletare, in Italia, il servizio tipico dei CED.

Stato della Procedura

Il 27/10/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune informazioni. Queste ultime si sostanziano, in generale, nell'attestazione circa l'esistenza di garanzie in favore dei potenziali interlocutori del prestatore stesso: vengono in considerazione, in proposito, le circostanze per cui l'operatore risulti munito di copertura assicurativa, non presenti precedenti penali, risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alle competenti Autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi transfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, il rispetto di una scadenza che non risulta, tuttavia, prevista dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna Amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al suddetto termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è esposto a facili modifiche. Pertanto, la Commissione osserva che lo Stato membro possa ritenersi in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se i suoi atti normativi, e non solo quelli amministrativi, sono compatibili con la stessa legislazione europea.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno ottemperato alle richieste della Commissione mediante l'art. 69 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, per cui, in data 22/3/2012, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM C-249/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento 2371/2002/CE, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento 2244/2003/CE, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, detto controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che vengano monitorati tutti i pescherecci a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere alla Commissione la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotto lo stesso Esecutivo dell'Unione europea del funzionamento dell'efficacia del monitoraggio in questione. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata predisposizione, da parte delle Autorità marittime nazionali, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e in data 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di “reti da posta derivanti”, come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. La sentenza sottolinea come, in Italia, siano ravvisabili le seguenti situazioni: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i controlli in questione pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. “primavera araba”), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo-sanzionatorio attualmente vigente in materia, anche se adeguato in astratto, è nel concreto attuato in modo deficitario e non vanifica, quindi, il prodotto della violazione. Infatti, si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010 - di cui nessuno di tipo penale - culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa che consente l'irrogazione di sanzioni sino a 6000 Euro). Inoltre, in nessun caso detta sanzione amministrativa è stata accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati o dalla sospensione della licenza di pesca.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1152	Mancata attuazione della Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/1151	Mancata attuazione della Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/1076	Mancato recepimento della Direttiva 2010/51/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I di tale Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/1075	Mancato recepimento della Direttiva 2010/50/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0854	Mancata attuazione della Direttiva 2011/38/UE che modifica l'allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastriatici alla fine del periodo massimo di conservazione	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2011/0612	Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2010/4212	Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla "sperimentazione clinica") per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico"	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 8 2010/0684	Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato